

Codice XST024

D.D. 21 settembre 2021, n. 582

Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'appalto del costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte - CIG n. 8094728CDA - CUP J13B19000070002: autorizzazione subappalto ex art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all'Impresa AFEP S.r.l. per "esecuzione di sistemazione serramenti e rifacimento nuova facciata (di cui



ATTO DD 582/XST024/2021

DEL 21/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'appalto del costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte - CIG n. 8094728CDA – CUP J13B19000070002: autorizzazione subappalto ex art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all'Impresa AFEP S.r.l. per “esecuzione di sistemazione serramenti e rifacimento nuova facciata (di cui alla categoria OS6)”.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 262/A1012A del 25.6.2020, a cura del Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, a seguito di gara a procedura aperta, é stata disposta, l'aggiudicazione definitiva in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all'Operatore economico PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a., corrente in Paderno Ponchielli (CR), Via IV Novembre n. 72, per l'importo di € 3.472.825,80 oltre ad € 825.886,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 4.298.712,18 oltre IVA per un totale di € 5.244.428,86 o.f.i., per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'appalto del costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 458/XST024/2020 del 02.09.2020 con la quale é stato, tra le diverse cose, approvato il quadro economico dell'appalto di cui trattasi rideterminato a seguito dell'aggiudicazione e sono stati disposti i relativi movimenti contabili, ivi inclusi gli impegni della spesa dei suddetti lavori (CUP J13B19000070002 - CIG 8094728CDA) di € 5.244.428,86 o.f.c. in favore dell'Impresa aggiudicataria PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. (P. IVA *omissis* - Cod. Beneficiario *omissis*), con sede legale in Paderno Ponchielli (CR), Via IV Novembre n. 72 CAP 26024 - con i fondi del Cap. 203450 del Bilancio di previsione 2020-2022 (annualità 2020-2021);

atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 16.09.2020 la Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha preso atto, per le motivazioni esposte e richiamate nel provvedimento per relationem, che in forza dell'incarico di cui alla Convenzione e successivi Atti, in ultimo l'Addendum del 4.8.2020 così come approvato con Determinazione dirigenziale n. 368 del 15.7.2020, SCR Piemonte S.p.A. ha individuato, nell'ambito del proprio organico, il dipendente Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori dell'intervento (CUP J13B19000070002 - CIG 8094728CDA) di "ripristino di vizi e non conformità inerenti opere eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose delle facciate continue)" connesse all'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL";

considerato che in data 26.10.2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori in argomento in via d'urgenza;

atteso che l'Impresa Appaltatrice ha dichiarato all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di "subappaltare o concedere in cottimo a ditte qualificate le seguenti opere riconducibili alla categoria prevalente ed alle ulteriori categorie previste nel bando di gara: *noli a caldo – demolizioni e rimozioni – rimozioni – murature e tavolati – montaggio e smontaggio ponteggio – carpenteria metallica – intonaci e rasature – tinteggiature e verniciature – infissi – lattonerie – opere da fabbro – opere da vetraio – opere da falegname – componenti strutturali in acciaio – componenti per facciate continue – impianti elettromeccanici trasportatori – impianti idrico-sanitario, del gas ed antincendio – impianti termici e di condizionamento – impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – impianti speciali – assistenza impianti.*";

visto il contratto di appalto rep. n. 000183 del 16.04.2021, stipulato tra la Regione Piemonte (Committente) e l'impresa aggiudicataria PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.a. (Appaltatore);

vista la nota prot. n. 0538/AP/fg del 13.07.2021 e documentazione ad essa allegata, acclarata in pari data al prot. n. 96842/XST024, di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo all'Impresa AFEP S.r.l. (Partita IVA e C.F. *omissis*), con sede in via della Risera n. 9/11 a Novedrate (CO), per "esecuzione di sistemazione serramenti e rifacimento nuova facciata (di cui alla cat. OS6)" per un importo presunto di €. 543.200,74 = compresi oneridi sicurezza pari a €. 16.296,02 e oltre IVA;

visto il contratto n. S062/21 del 22.04.2021, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla suddetta istanza prot. n. 538/AP/fg del 13.07.2021, stipulato tra l'Impresa subappaltatrice e l'impresa Appaltatrice Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A;

richiamata la nota prot. 98704/XST024 del 15.07.2021 con cui il R.U.P. comunicava all'Appaltatore la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento dei dati e dei documenti integrativi necessari ai fini del perfezionamento della richiesta dell'Informazione Antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. per le Imprese partecipanti all'A.T.I subappaltatrice, che la Stazione Appaltante acquisisce presso la Banca dati nazionale Antimafia e veniva contestualmente richiesto alla Direzione Lavori di voler esprimere le proprie valutazioni in relazione al caso di specie delle lavorazioni oggetto di subappalto, con particolare riferimento:

- alla categoria di lavorazioni del subappalto considerato che l'Appaltatrice ha avanzato istanza di subappalto totalmente in cat. OS6;
- alla congruità dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi del suddetto subappalto;- alla verifica dei prezzi per il rispetto di quanto previsto dall'art. 105, co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al ribasso praticato nel subappalto *de quo*;

- alla sussistenza o meno di urgenza qualificata tale da consentire l'eventuale autorizzazione in via d'urgenza, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 - del D.lgs n. 159/2011 s.m.i. e dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. n. 120/2020;

vista la nota prot. 0577/AP/fg del 23.07.2021, acclarata in pari data al prot. 103794/XST024, con cui l'Appaltatore trasmetteva la documentazione Antimafia richiesta dal R.U.P.;

vista la nota prot. SCR n. 6539 del 03.08.2021, acclarata in pari data al prot. n. 108926/XST024 , con la quale il Direttore Lavori richiedeva all'Appaltatore:

“Vista la comunicazione di richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall'Appaltatore con la nota 538/AP/fg del 13/07/2021 in oggetto per l'Impresa AFEP S.R.L. con sede in Novedrate (CO), Via della Riserva, 9/11 – Cod. fiscale P.IVA omissis per lavorazioni di SISTEMAZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO NUOVA FACCIATA (nel particolare: montaggio antini, sostituzione tende ammalorate, fornitura e posa di nuove guarnizioni, fornitura ALUCOBOND per lame inclinate, fornitura e sostituzione vetri danneggiati e rotti Facciate V1, V2, V3, V4, V6, sostituzione e riparazione frangisole, guarnizioni da riposizionare, smontaggio facciata esistente, fornitura e posa nuova facciata cellule, esecuzione di serigrafie) attinenti la categoria OS6 per l'importo presunto di € 543.200,74 oltre IVA, di cui € 16.296,02 per oneri di sicurezza, si rileva che in base alle descrizioni del Contratto di Subappalto n. S062/21 del 22/04/2021 in oggetto, le lavorazioni rientrano nella declaratoria della categoria OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e nella Dichiarazione ex art. 105 D.lgs 50/2016 e s.m.i. sottoscritta in data 07/01/2020 allegata ai documenti di gara.

L'Impresa AFEP S.R.L. in base alla documentazione presentata, risulta possedere Attestazione di Qualificazione SOA – Cod Id. 03734500873 con scadenza validità quinquennale 04/04/2024 - nella suddetta categoria OS6; alla classifica III-bis, ex art. 61 c. 4 del richiamato D.P.R., in cui è qualificata l'Impresa corrisponde un valore nettamente superiore all'importo di cui alla richiesta di subappalto.

Al fine delle verifiche di cui all'art. 105 c. 14 del D.lgs 50/2016, sentito nel merito l'Ispettore di Cantiere, sulla base di TABELLA DI RIEPILOGO allegata prodotta dall'Ufficio di DL, emerge che:

- alcune Voci dell'Elenco Prezzi del Contratto di subappalto economicamente più significative (AFE002 – AFE003- AFE004- AFE005- AFE006- AFE007- AFE014- AFE015- AFE016- AFE017- AFE018- AFE019- AFE023 risultano “NON CONFRONTABILI” poiché riferita alla sola fornitura dei materiali;

- alcune Voci dell'Elenco Prezzi del Contratto di subappalto economicamente più significative (AFE012- AFE013) risultano “NON RISPETTARE IL LIMITE DEL RIBASSO SUI PREZZI INDICATO NELLA NORMA - ART. 105 C. 14 DEL D.LGS 50/2016”;

- alcune Voci dell'Elenco Prezzi del Contratto di subappalto economicamente più significative (AFE022) risultano “NON RIFIRIBILI alle ATTIVITA' del CONTRATTO di SUBAPPALTO”.

Per quanto riguarda le voci che non sono confrontabili con i prezzi contrattuali, l'Appaltatore e il Subappaltatore hanno prodotto apposita DICHIARAZIONE sottoscritta in data 14/05/2021, secondo cui “I prezzi pattuiti nel presente Contratto (S057/21) non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione come previsto dal comma 14 art. 105 del D.lgs 50/2016”; si rileva che il num. di Contratto S057/21 richiamato in tale dichiarazione non corrisponde al num di contratto di subappalto doc. S062/21, pertanto nelle more dell'autorizzazione si resta in attesa da parte dell'Appaltatore della correzione/precisazione sul refuso anche a stretto giro di posta.

Per quanto riguarda le restanti Voci che NON RISPETTANO IL LIMITE DEL RIBASSO SUI PREZZI INDICATO NELLA NORMA e che NON SONO RIFIRIBILI alle ATTIVITA' del CONTRATTO di SUBAPPALTO , dovranno essere prodotte dall'Appaltatore opportune integrazioni/specificazioni a riguardo.

Ai fini della verifica della compatibilità con il termine di esecuzione del Contratto, l'Appaltatore ha dichiarato, sentito in merito, che il cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni in subappalto è in corso di perfezionamento a seguito dell'evolversi delle attività interferenti con il cantiere dei lavori principali e che sarà trasmesso non appena definito; pertanto ad oggi, questa Direzione Lavori può emettere il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori in subappalto fino alla data del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 30/09/2021 così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 02 del 16/07/2021 trasmesso all'Appaltatore con nota prot. 6033 del 16/07/2021.

Per quanto riguarda le verifiche tecniche di competenza di questa DL, al fine dell'emissione del nulla osta finale al subappalto, non si può che restare in attesa della tempestiva documentazione tecnico giustificativa sopra richiesta.”;

vista la nota prot. 604/AP/fg del 13.08.2021, acclarata in pari data al prot. 112550/XST024, con la quale l'Appaltatore rappresentava che “.....omissis.....la formulazione dell'art. 105 del codice debba essere obbligatoriamente disapplicata dalle stazioni appaltanti (cfr. tra le molte, Corte di Giustizia delle Comunità europee 22.06.1989, causa c -103/88), omissis....

Restano peraltro ferme le modalità per procedere al subappalto, nonché l'obbligo di affidamento a soggetti in possesso sia dei requisiti di ordine generale che di ordine speciale.

In riferimento alle voci delle attività non riferibili al contratto di subappalto (AFE022), vi comuniciamo che le stesse non verranno effettuate dalla AFEF SRL ma dalla ditta VETROCARE SRL.”;

richiamata la nota del R.U.P. prot. n. 113871/XST024 del 23.08.2021 con la quale, a seguito della succitata nota dell'Appaltatore, con riguardo ai limiti quantitativi delle opere subappaltabili previsti dall'art. 105, co. 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., oggetto di censure della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, veniva precisato che, stante i provvedimenti dirigenziali di autorizzazione ai subappalti assunti, in caso di accoglimento dell'istanza di subappalto in esame avanzata in cat. OS6, allo stato risulta ancora capiente la residua quota subappaltabile entro il limite di legge del 40% dell'importo dell'appalto previsto all'art. 105, co. 2 vigente all'atto della gara e, pertanto, recepito nel contratto di appalto rep. 000183 del 16/04/2021 stipulato fra la Regione Piemonte e la Società Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in argomento. Con la medesima lettera del 23.8.2021 in merito alle future eventuali istanze di ulteriori subappalti veniva evidenziato che, come ancora di recente chiarito dalla giurisprudenza in materia (cfr. in ultimo TAR Lazio, III-ter, 08 febbraio 2021, n. 1575, TAR Potenza, 15.03.2021 n. 240, Consiglio di Stato, Sez. V, 31/ 05/ 2021, n. 4150, Corte di Giustizia sez. V, 5 aprile 2017, C-298/15 (“Borta”), ai sensi dell'art. 1, la direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici si applica integralmente alle procedure di importo superiore alle cd. “soglie comunitarie” o agli appalti pubblici sotto soglia comunitaria di carattere “transfrontaliero” e che nel caso di appalti sotto soglia non aventi certa natura transfrontaliera, e pertanto non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive, la valutazione della compatibilità del diritto interno con quello comunitario può essere condotta con riferimento alle sole norme fondamentali ed ai principi generali del TFUE;

atteso che con riguardo al caso di specie dell'appalto regionale sotto soglia in esame, non avente carattere transfrontaliero, con la suddetta lettera prot. n. 113871/XST024 del 23.08.2021 veniva, tra le varie cose, altresì evidenziato all'Appaltatore che, per le argomentazioni più diffusamente esplicitate in tale nota cui si fa rinvio per relationem, il limite quantitativo alle opere subappaltabili previsto dall'art. 105, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. vigente all'atto della gara e recepito nel contratto d'appalto regionale in corso non può essere automaticamente disapplicato, tenuto altresì conto che con riguardo al “nuovo” regime del subappalto di cui all'art. 105, co. 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., che entrerà in vigore a decorrere dall'01.11.2021 in virtù delle previsioni dell'art. 46, co. 2 lett. a) del D.L. n. 77/021 convertito con L. n. 107/2021, il Legislatore ha disciplinato la fase dell'affidamento degli appalti e dei relativi documenti di gara senza tuttavia operare per i

contratti già in corso di esecuzione a tale data alcun rinvio al meccanismo c.d. dell'*integrazione automatica di clausole della volontà delle parti* di cui agli artt. 1339 e 1419, co. 2 C.C.;

atteso inoltre che, sulla base di quanto evidenziato dalla D.L. con nota del 03.08.2021 e tenuto conto della nuova formulazione del comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021 nella sua attuale formulazione riferibile, da quanto si evince, indistintamente alla fase dell'affidamento come a quella esecutiva dell'appalto, con la medesima nota del R.U.P. del 23.8.2021 con riguardo ai prezzi d'appalto praticati per il subappalto in esame veniva evidenziato quanto sotto riportato:

“1) la dichiarazione pervenuta con l'istanza prot. n. 0604/AP/fg del 13.08.2021 resa ai sensi dell'art. 2 lettera j) del contratto oggetto di subappalto: L'impresa subappaltante ha praticato, per i lavori che intende affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% così come disposto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 non fa riferimento all'esatto numero di contratto oggetto del subappalto. Si resta, pertanto, in attesa da parte dell'Appaltatore della correzione/precisazione sul refuso a stretto giro di posta come già richiesto dalla D.L. con nota SCR 6539 del 3.8.2021;

2) detta dichiarazione in merito ai ribassi praticati alle lavorazioni in subappalto diverge da quanto evidenziato dalla Direzione Lavori in quanto come riportato dalla stessa nella medesima nota del 03.08.2021:

- alcune Voci dell'Elenco Prezzi del Contratto di subappalto economicamente più significative (AFE012- AFE013) risultano “NON RISPETTARE IL LIMITE DEL RIBASSO SUI PREZZI INDICATO NELLA NORMA - ART. 105 C. 14 DEL D.LGS 50/2016”;

A riguardo si evidenzia che l'appalto in oggetto recepisce altresì i contenuti delle Linee Guida della Regione Piemonte approvate con D.G.R, n. 13-3370 del 30.5.2016 Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "*Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi*" e direttive volte alla sua attuazione (firmato in data 10.6.2016) così come pubblicato fra i documenti di gara.

Nel contempo si rileva che il comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021 nella sua attuale formulazione, riferita indistintamente alla fase dell'affidamento come a quella esecutiva dell'appalto, recita che: *Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale*”.

Si richiede, pertanto, all'Appaltatore di trasmettere, ad integrazione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del contratto di subappalto ai punti c), d), e), ulteriore documentazione attestante, da parte del subappaltatore, l'applicazione al personale adibito alle lavorazioni oggetto di subappalto di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, con riguardo alle attività oggetto di subappalto coincidenti con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, nonché la documentazione relativa alle retribuzioni del personale del subappaltatore e indicazioni sul contratto collettivo applicato.

Contestualmente si domanda alla Direzione Lavori di verificare, ad avvenuta trasmissione della documentazione integrativa di cui sopra, il rispetto dei livelli retributivi economici dei prezzi applicati al subappaltatore come da novellato art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

3) alcune Voci dell'Elenco Prezzi del Contratto di subappalto economicamente più significative (AFE002 – AFE003- AFE004- AFE005- AFE006- AFE007- AFE014- AFE015- AFE016- AFE017- AFE018- AFE019- AFE023 risultano “NON CONFRONTABILI” poiché riferite alla sola fornitura dei materiali. Si resta parimenti in attesa della produzione da parte dell'Appaltatore delle opportune integrazioni/specificazioni a riguardo come già richiesto dalla D.L. con nota del 3.8.2021;

4) alcune Voci dell'Elenco Prezzi del Contratto di subappalto economicamente più significative (AFE022) risultano “NON RIFERIBILI alle ATTIVITA' del CONTRATTO di SUBAPPALTO”. Preso atto che con la nota prot. n. 0604/AP/fg del 13.08.2021 codesto Appaltatore ha precisato che in relazione alle voci di attività non riferibili al contratto di subappalto (AFE022) le stesse non saranno effettuate dall'impresa AFEP S.r.l. ma dalla Ditta VETROCARE S.r.l., tenuto conto di tutto quanto sopra, si richiede di inviare atto integrativo del contratto di subappalto corretto nell'importo corredato di elenco prezzi aggiornato alle voci oggetto del subappalto, per le verifiche finali della Direzione Lavori.omissis.”;

atteso infine che, tenuto conto di tutto quanto sopra, con la medesima nota del R.U.P. del 23.8.2021 veniva confermata la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento delle suddette precisazioni richieste all'Impresa Appaltatrice e alla Direzione Lavori;

vista la nota prot. 647AP/fg del 06.09.2021 e la documentazione allegata, acclarata in pari data al prot. 117249/XST024, con cui l'Appaltatore ha comunicato:

“In riferimento alla ns. richiesta di autorizzazione al subappalto prot. n. 0538/AP/fg del 13.07.2021 e alla Vs. pec prot. n. 00113871 del 23.08.2021 con la presente siamo ad inviare TABELLA DI RIEPILOGO ricevuta con l'aggiunta delle nostre note.

In riferimento al numero di contratto riportato sulla DICHIARAZIONE trasmessa con nostra richiesta di autorizzazione al subappalto, come evidenziato nella comunicazione di SCR PIEMONTE prot. 6539 del 03/08/2021, si conferma che trattasi di refuso. Il contratto corretto è il S062/21”;

visto il parere del Direttore dei Lavori prot. SCR n. 7146 del 07.09.2021, acclarato al prot. n. 118337/XST024 dell'08.09.2021, con il quale viene comunicato che:

“..... omissis .. Richiamati in toto i contenuti della nota di questa DL prot. 6539 in oggetto;

Visto quanto dichiarato dall'Appaltatore nella nota prot. 00647/AP/fg in oggetto secondo cui “In riferimento al numero di contratto riportato sulla DICHIARAZIONE trasmessa con nostra richiesta di autorizzazione al subappalto, come evidenziato nella comunicazione di SCR PIEMONTE prot. 6539 del 03/08/2021, si conferma che trattasi di refuso. Il contratto corretto è il numero S062/21”;

Tenuto conto della TABELLA DI RIEPILOGO trasmessa dall'Appaltatore con la nota prot. 00647/AP/fg del 06/09/2021, a riscontro di quanto richiesto dal RUP con nota 00113871/2021 del 23/08/2021, la quale specifica ed integra la descrizione delle Voci delle attività riportate in Elenco Prezzi nel contratto di subappalto;

visto che, in osservanza della normativa sui livelli retributivi economici dei prezzi applicati, nella stessa TABELLA DI RIEPILOGO vengono indicati dall'Appaltatore nella descrizione delle voci di prezzo i CCNL applicati dal subappaltatore per il trattamento economico delle maestranze, oltre a quanto riportato nella Dichiarazioni all'art. 20, ai punti c), d), e), del contratto di subappalto S062/21 secondo cui “l'Impresa Subappaltatrice assume espresso impegno di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo” e di “corrispondere ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di categoria vigenti”.

Visto quanto sopra, oltre a quanto già richiamato nella precedente nota del DL prot. 6539 in

oggetto, per quanto di competenza, nulla osta al subappalto all'Impresa AFEP S.R.L. con sede in Novedrate (CO), Via della Riserva, 9/11 – Cod. fiscale P. IVA 08420120969 per lavorazioni di SISTEMAZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO NUOVA FACCIATA (nel particolare: montaggio antini, sostituzione tende ammalorate, fornitura e posa di nuove guarnizioni, fornitura ALUCOBOND per lame inclinate, fornitura e sostituzione vetri danneggiati e rotti Facciate VI, V2, V3, V4, V6, sostituzione e riparazione frangisole, guarnizioni da riposizionare, smontaggio facciata esistente, fornitura e posa nuova facciata cellule, esecuzione di serigrafie) attinenti la categoria OS6 per l'importo presunto di € 543.200,74 oltre IVA, di cui € 16.296,02 per oneri di sicurezza. L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza poiché le lavorazioni incidono sul rispetto del cronoprogramma dei lavori a finire.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.... omissis.”;

considerata l'iscrizione dell'Impresa AFEP S.r.l. alla C.C.I.A.A. di Como-Lecco;

verificata la regolarità contributiva dell'Impresa AFEP S.r.l., di cui al DURC *on line* protocollo INAIL_28258633, emesso ex art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., con scadenza validità in data 03.11.2021;

visto il Casellario ANAC, del 13/09/2021, in capo alla suddetta Impresa AFEP S.r.l., a seguito del quale il R.U.P., dopo istruttoria agli atti di cui all'annotazione del 21.09.2021, ritiene che allo stato non sussistono elementi ostativi all'autorizzazione del subappalto in oggetto in capo all'impresa AFEP S.r.l. (Partita IVA e C.F. 08420120969), con sede in via della Risera n. 9/11 a Novedrate (CO);

vista l'attestazione n. 31202/10/00 rilasciata alla società AFEP S.r.l. il 05.04.2019 da la Soatech S.p.A. per le categorie OG 1 class. I e OS 6 class. III-BIS in corso di validità;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata da questa Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR_COUTG_Ingresso_0039593_20210723, in capo all'Impresa AFEP S.r.l., è pervenuto riscontro liberatorio a riguardo rilasciato in data 18.08.2021 dal Ministero dell'Interno – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, così come acquisito al prot. n. 00118895 del 09/09/2021;

considerato pertanto che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti della Struttura XST024, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

ritenuto, per quanto in premessa esposto e richiamato, di autorizzare, sulla base delle precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. SCR n. 6539 del 03.08.2021 acclarata in pari data al prot. n. 108926/XST024, *omissis* nel *omissis* successivo parere, di cui alla nota prot. SCR n. 7146 del 07.09.2021, acclarata al prot. n. 118337/XST024 del 08.09.2021, l'Impresa Appaltatrice Paolo Beltrami S.p.A., corrente in Paderno Ponchielli (CR), Via IV Novembre n. 72 (Codice fiscale e P. IVA *omissis*), aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dei lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte - CIG n. 8094728CDA – CUP J13B19000070002, all'affidamento del subappalto in capo all'Impresa AFEP S.r.l. (Partita IVA e C.F. *omissis*), con sede in via della Risera n. 9/11 a Novedrate (CO), per “*esecuzione di sistemazione serramenti e rifacimento nuova facciata (di cui alla cat. OS6)*” per un importo presunto di €. 543.200,74 = compresi oneri di sicurezza pari a €. 16.296,02 e oltre IVA;

dato atto che, ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con la D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16/04/2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* stabilisce quanto di seguito riportato:

"I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione.

Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre "al visto del direttore" da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione."

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
- artt.17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.
- art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte e sulla base delle precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. SCR n. 6539 del 03.08.2021 acclarata in pari data al prot. n. 108926/XST024, e nel successivo parere, di cui alla nota prot. SCR n. 7146 del 07.09.2021, acclarata al prot. n. 118337/XST024 del 08.09.2021, l'Impresa Appaltatrice Paolo Beltrami S.p.A., corrente in Paderno Ponchielli (CR), via IV Novembre n. 72 (Codice fiscale e P. IVA *omissis*), aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dei lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle opere eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte - CIG n. 8094728CDA – CUP J13B19000070002, all'affidamento del subappalto in capo all'Impresa AFEP S.r.l. (Partita IVA e C.F. *omissis*), con sede in via della Risera n. 9/11 a Novedrate (CO), per “*esecuzione di sistemazione serramenti e rifacimento nuova facciata (di cui alla cat. OS6)*” per un importo presunto di €. 543.200,74 = compresi oneridi sicurezza pari a €. 16.296,02 e oltre IVA;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;
- di dare atto che il presente subappalto é autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà concordare con la D.L. e il C.S.E., per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;
- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'impresa appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri